

COMUNICAZIONI

**Missioni vavevoli nella
seduta del 18 maggio 2004.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Strano, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianco Enzo, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Russo Paolo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Strano, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tre-

maglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 maggio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LUSETTI: « Disposizioni concernenti il contrasto alla pratica dell'invio di messaggi elettronici commerciali indesiderati » (5003);

MARRAS ed altri: « Modifica all'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di riallineamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare a quello degli ufficiali delle Forze armate » (5004).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 4955, d'iniziativa dei deputati BENVENUTO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, in materia di accise, al fine di stabilizzare il carico fiscale sui prodotti petroliferi ».

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

IX Commissione (Trasporti):

RIZZI e GIBELLI: « Attribuzione all'idroscalo di Como della qualifica di "aeroporto di interesse nazionale" » (4951) *Parere delle Commissioni I, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):

COSSA ed altri: « Istituzione del Fondo di indennizzo a tutela dei sottoscrittori di obbligazioni non intermediari » (4971) *Parere delle Commissioni I e V.*

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):

GARNERO SANTANCHÈ e ROMANI: « Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva » (4964) *Parere delle Commissioni I, X e XII.*

**Trasmissione dal ministro del lavoro e
delle politiche sociali.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 10 maggio 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea QUARTIANI ed altri n. 9/4592/7, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 gennaio 2004, concernente la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei dipendenti del gruppo Parmalat e SGOBIO ed altri n. 9/4447/123, modificato e accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'As-

semblea del 19 novembre 2003, concernente il trattamento pensionistico dei lavoratori di aziende in crisi o dichiarate fallite che usufruiscono della cassa integrazione speciale.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro
delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 14 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, la relazione sull'attività svolta dall'ENEA e dalle società o consorzi da essa partecipati, riferita all'anno 2002 (doc. CCIV, n. 1).

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

**Comunicazione di
una nomina ministeriale.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 10 maggio 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dell'ingegner Giorgio De Giovanni a componente del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia.

Tale comunicazione è trasmessa alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2873 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO
2004, N. 81, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER FRON-
TEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE
PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (4978)**

(A.C. 4978 — Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-
DUTA**

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, in materia di attivazione dei contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, è stanziata per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, una somma pari a 200 milioni di euro quale risorsa aggiuntiva al Fondo sanitario nazionale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2-septies. 56. Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Labate.

ART. 2-octies.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,

n. 368, e successive modificazioni, in materia di attivazione dei contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, è stanziata per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, una somma pari a 200 milioni di euro quale risorsa aggiuntiva al Fondo sanitario nazionale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2-octies. 1. Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Labate.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, in materia di attivazione dei contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, è stanziata per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, una somma pari a 150 milioni di euro quale risorsa aggiuntiva al Fondo sanitario nazionale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 150

milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2-octies. 2. Valpiana, Giordano.

(A.C. 4978 - Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffuse ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:

a) è istituito presso il Ministero della salute un Centro di coordinamento tra le istituzioni nazionali e regionali per la valutazione e gestione dei rischi e per la

comunicazione alla popolazione e agli operatori; è autorizzata la spesa di euro 32 milioni e 650 mila per l'anno 2004, di euro 25 milioni e 450 mila per l'anno 2005 e di euro 31 milioni e 900 mila a decorrere dall'anno 2006, per l'attività ed il funzionamento del Centro;

b) è istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano; sono autorizzate le seguenti spese:

1) la spesa di euro 7 milioni e 28 mila per l'anno 2004, di euro 6 milioni e 508 mila per l'anno 2005 e di euro 6 milioni e 702 mila a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute, nonché, per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo;

2) la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto, nonché per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute;

c) al fine di assicurare il collegamento funzionale operativo con i laboratori avanzati degli Stati Uniti, per l'affinamento continuo delle metodiche e la preparazione degli operatori, è autorizzata la spesa di euro 12 milioni e 945 mila per l'anno 2004, di euro 12 milioni e 585 mila per l'anno 2005 e di euro 12 milioni e 720 mila per l'anno 2006.

ARTICOLO 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a euro 52.623.000 per l'anno 2004, euro 44.543.000 per l'anno 2005 ed euro 51.322.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4978 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) è istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffuse e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto supe-

riore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006 »;

alla lettera b), alinea, dopo le parole: « sulla genetica molecolare e » è inserita la seguente: « su » e dopo le parole: « con sede in Milano » sono aggiunte le seguenti: « , presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione "Istituto nazionale di genetica molecolare – INGM" »;

alla lettera b), n. 1), le parole: « 7 milioni e 28 mila », « 6 milioni e 508 mila » e « 6 milioni e 702 mila » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti cifre: « 7.028.000 », « 6.508.000 » e « 6.702.000 »;

alla lettera b), n. 2), le parole: « 5 milioni » sono sostituite dalla seguente cifra: « 5.000.000 »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo è autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « della proiezione per l'anno 2004 » sono soppresse, le parole: « ed euro 51.322.000 per l'anno 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 12.720.000 per l'anno 2006 ed euro 38.602.000 a decorrere dall'anno 2006, » e le parole: « unità previsionale di base in conto capitale » sono sostituite dalle seguenti: « unità previsionale di base di conto capitale ».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-bis. — 1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dei tumori e per attivare il nuovo *screening* per il cancro del colon retto raccomandato anche dalla Unione europea, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio 2004-2006, per la diffusione dello *screening* del cancro del colon retto ed il contestuale consolidamento degli interventi già in atto per lo *screening* del cancro alla mammella e del collo dell'utero, da realizzarsi in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche attraverso l'implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche in campo oncologico.

2. Le modalità ed i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2004, di euro 20.975.000 per l'anno 2005 e di euro 21.200.000 per l'anno 2006 per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni, alle province auto-

nome di Trento e di Bolzano, alle fondazioni istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), agli IRCCS non trasformati in fondazioni e all'Istituto superiore di sanità.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

ART. 2-ter. — 1. Per l'attività del Centro nazionale per i trapianti, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2004, di euro 2.097.000 per l'anno 2005 e di euro 2.120.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. I fondi di cui al comma 1, ferma restando l'autonomia gestionale del Centro, sono utilizzati per le spese di funzionamento, per l'assunzione a termine di personale di collaborazione nonché per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità previste dall'articolo 15-septies, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Per le attività dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti, di cui all'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2004, di euro 4.195.000 per l'anno 2005 e di euro 4.240.000 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 1.500.000 annui destinati alle aziende sanitarie o agli istituti di ricerca ove hanno sede i centri interregionali, per le spese di funzionamento del Centro. Le somme sono ripartite con accordo sancito, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

ART. 2-*quater*. — 1. All'articolo 3, comma 32, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "come integrato dall'articolo 85, comma 6" sono inserite le seguenti: "e comma 8".

ART. 2-*quinquies*. — 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale";

b) all'articolo 83, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12";

c) all'articolo 89, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato";

d) all'articolo 181, la lettera e) del comma 1 è abrogata.

ART. 2-*sexies*. — 1. All'articolo 7, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, dopo le parole: "legge 26 febbraio

1999, n. 42," sono inserite le seguenti: "e per la professione di assistente sociale,".

ART. 2-*septies*. — 1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

"4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse".

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è differito alla data della stipulazione del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi, emanati dagli organi preposti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dal citato comma 3 dell'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

ART. 2-*octies*. — 1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale possono esercitare le attività di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28

dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse attività destinate”.

ART. 2-*nonies*. — 1. Il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. Tale accordo nazionale è reso esecutivo con intesa nella citata Conferenza permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

(A.C. 4978 - Sezione 4)

**PROPOSTE EMENDAMENTI RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Sopprimerlo.

- * **1. 1.** Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Burtone, Meduri, Mosella.

Sopprimerlo.

- * **1. 20.** Valpiana.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. È istituito presso l'Istituto Superiore della Sanità il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffuse e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le

università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive IRCCS « Lazzaro Spallanzani » per la gestione dei casi cimici, e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 24.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 32.650.000 euro per l'anno 2004, 24.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute.

- 1. 2.** Battaglia, Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- * **1. 16.** Valpiana.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- * **1. 25.** Burtone, Zanotti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

- ** **1. 5.** Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: è istituito *inserire le seguenti:* , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

**** 1. 18.** Valpiana.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: presso il Ministero della salute *con le seguenti:* presso l'Istituto superiore per la sanità.

*** 1. 8.** Fioroni, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Labate.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: presso il Ministero della salute *con le seguenti:* presso l'Istituto superiore per la sanità.

*** 1. 17.** Valpiana.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: attraverso convenzioni.

1. 4. Battaglia, Burtone, Maura Cossutta, Zanella, Bindi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a carattere scientifico *aggiungere le seguenti:* , con l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive IRCCS « Lazzaro Spallanzani » per la gestione dei casi clinici.

*** 1. 6.** Battaglia, Bindi, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a carattere scientifico *aggiungere le seguenti:* , con l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive IRCCS « Lazzaro Spallanzani » per la gestione dei casi clinici.

*** 1. 21.** Valpiana.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Il Centro opera *aggiungere le seguenti:* in collegamento con il Centro europeo di monitoraggio e informazione.

1. 7. Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Bindi.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: annuali *con la seguente:* plurienali.

1. 26. Zanella, Maura Cossutta, Battaglia, Bindi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con decreto del Ministro della salute *aggiungere le seguenti parole:* , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

*** 1. 11.** Bindi, Battaglia, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con decreto del Ministro della salute *aggiungere le seguenti parole:* , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

*** 1. 22.** Valpiana.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) per il finanziamento di progetti legati allo sviluppo, al sostegno e all'avvio di ricerca nel campo della genetica molecolare e della biomedicina molecolare è autorizzata la spesa di 7.028.000 euro per l'anno 2004, 6.508.000 euro per l'anno 2005 e 6.702.000 euro a decorrere dall'anno 2006. I progetti, che possono essere presentati da istituzioni pubbliche o consorzi pubblico-privati, sono esaminati da un'apposita commissione di esperti costituita con decreto del Ministro della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero della salute predispone alla fine del triennio 2004-2006 una relazione, che trasmette al Parlamento, sui risultati conseguiti, sull'uso delle risorse stanziati nel triennio e sulla trasferibilità nel territorio e alle strutture del servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti;

b-bis) è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2004 per il finanziamento delle attrezzature utilizzate per le attività di ricerca di cui al comma 1, ed inserite nei progetti presentati al Ministro della salute. Il riparto dei fondi avviene con la stessa procedura di cui alla precedente lettera *b)*;

1. 24. Rosato, Maran.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al fine di sviluppare la ricerca nel campo della genetica molecolare è autorizzata, a favore dell'Istituto Superiore di Sanità, la spesa di 7.028.000 euro per l'anno 2004, 6.508.000 euro per l'anno 2005 e 6.702.000 euro a decorrere dall'anno 2006, in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera, determinato in complessivi 7.028.000 euro per l'anno 2004, in 6.508.000 euro per l'anno 2005 ed in 6.702.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 7.028.000 di euro per l'anno 2004, a 6.508.000 di euro per l'anno 2005 ed a 6.702.000 di euro a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

* **1. 12.** Labate, Battaglia, Bindi, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al fine di sviluppare la ricerca nel campo della genetica molecolare è autorizzata, a favore dell'Istituto Superiore di Sanità, la spesa di 7.028.000 euro per l'anno 2004, 6.508.000 euro per l'anno 2005 e 6.702.000 euro a decorrere dall'anno 2006, in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera, determinato in complessivi 7.028.000 euro per l'anno 2004, in 6.508.000 euro per l'anno 2005 ed in 6.702.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 7.028.000 di euro per l'anno 2004, a 6.508.000 di euro per l'anno 2005 ed a 6.702.000 di euro a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

* **1. 23.** Valpiana.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al fine di sviluppare la ricerca nel campo della genetica molecolare da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, è autorizzata la spesa di 7.028.000 euro per l'anno 2004, 6.508.000 euro per l'anno 2005 e 6.702.000 euro a decorrere dall'anno 2006, in base a un

programma approvato con decreto del Ministro della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera, determinato in complessivi 7.028.000 euro per l'anno 2004, in 6.508.000 euro per l'anno 2005 ed in 6.702.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 7.028.000 di euro per l'anno 2004, a 6.508.000 di euro per l'anno 2005 ed a 6.702.000 di euro a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

- 1. 13.** Battaglia, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Labate.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) con sede in Milano, dell'E. O. Ospedali Galliera di Genova, e del Policlinico Universitario di Catania, è autorizzata la spesa di euro 21 milioni per l'anno 2004, di euro 21 milioni per l'anno 2005, e di euro 21 milioni a decorrere dall'anno 2006, in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera, determinato in complessivi euro 21 milioni per l'anno 2004, in euro 21 milioni per l'anno 2005, ed in euro 21 milioni a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a euro 21 milioni per l'anno 2004, a euro 21 milioni per l'anno 2005 ed a euro 21 milioni a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

- 1. 14.** Labate, Burtone, Maura Cossutta, Bindi, Battaglia, Zanella.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole da: collegato fino a: INGM » con le seguenti: scelto fra gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico già scelto fra gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico già operanti nel campo, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, presso l'Istituto dei tumori di Genova

- 1. 19.** Valpiana.

Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: con l'Istituto superiore di sanità *aggiungere le seguenti:* , gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)

- 1. 26.** Labate, Mosella.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: gli Stati Uniti d'America *con le seguenti:* laboratori avanzati di altri paesi.

- * **1. 15.** Valpiana.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: gli Stati Uniti d'America *con le seguenti:* laboratori avanzati di altri paesi.

- * **1. 27.** Meduri, Giacco.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: con gli Stati Uniti d'America *aggiungere le seguenti:* e, a livello europeo, con l'International Agency for Research on Cancer (IARC) di Lione.

- 1. 10.** Battaglia, Burtone, Maura Cossutta, Zanella, Labate.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministro della salute aggiungere le seguenti: e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

* **1. 9.** Battaglia, Bindi, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministro della salute aggiungere le seguenti: e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

* **1. 28.** Valpiana.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al fine di rafforzare la cooperazione con il Canada, finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze nel settore oncologico e della ricerca scientifica, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascun anno nel triennio 2004-2006. All'onere derivante dalla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1. 29. Labate, Burtone.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Per la ricerca nel settore dell'oncologia nell'ambito dei programmi dell'Unione europea è autorizzata la spesa straordinaria per l'anno 2004 di 5.000.000 di euro. All'onere derivante dalla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006

nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1. 30. Burtone, Labate.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati alla cura della malattia del morbo di Parkinson è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006. All'onere derivante dalla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1. 31. Bindi, Battaglia.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati alla cura della malattia del morbo di Alzheimer è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006. All'onere derivante dalla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1. 32. Bindi, Giacco, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati alla cura della sclerosi multipla è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006. All'onere derivante dalla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1. 33. Zanotti, Meduri.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati alla cura della talassemia è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006. All'onere derivante dalla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1. 34. Giacco, Burtone.

ART. 2-bis.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Per la istituzione del registro dei tumori nelle aree interessate da lavorazioni industriali pericolose, e per il monitoraggio, la prevenzione e la cura dei tumori ed esse collegati, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 da utilizzarsi nell'ambito di uno specifico programma

definito d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2-bis. 3. Valpiana.

Al comma 1, dopo la parola: utero aggiungere le seguenti: e della cervice uterina, già attivo in alcune regioni.

2-bis. 1. Zanotti, Maura Cossutta, Zanella, Bindi, Bolognesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contrastare la crescente mortalità per tumore del polmone, lo Stato destina risorse aggiuntive per l'attivazione di interventi preventivi, quali lo *screening* del tumore del polmone e l'istituzione del registro nazionale del tumore del polmone. Le modalità ed i criteri di cui al presente comma sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004, di euro 10.000.000 per l'anno 2005 e di euro 10.000.000 per l'anno 2006, per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, alle fondazioni IRCSS, agli IRCSS non trasformati in fondazioni e all'Istituto superiore di sanità. All'onere derivante dal presente comma si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2-bis. 2. Petrella, Mosella.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. 1. — 1. Per l'anno 2004 è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro in favore della Regione Emilia-Romagna, finalizzata ad un programma straordinario di *screening* per la prevenzione del tumore al seno. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2-bis. 02. Battaglia, Mosella.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. 1. — 1. Per l'anno 2004 è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro in favore della Regione Lombardia, finalizzata ad un programma straordinario di *screening* per la prevenzione del tumore al seno. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2-bis. 03. Labate, Duilio.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. 1. — 1. Per l'anno 2004 è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro in favore della Regione Veneto, finalizzata ad un programma straordinario di *screening* per la prevenzione del tumore al seno. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2-bis. 05. Frigato, Battaglia, Trupia, Zannella, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. 1. — 1. Per l'anno 2004 è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro in favore della Regione Piemonte, finalizzata ad un programma straordinario di *screening* per la prevenzione del tumore al seno. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2-bis. 06. Morgando, Turco.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. 1. — 1. Per l'anno 2004 è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro in favore della Regione Lazio, finalizzata ad un programma straordinario di *screening*